

CLAUSOLE A TUTELA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI NATURA GIUSLAVORISTICA

1.1. La Società affidataria si obbliga: *i)* a corrispondere alle unità di personale impiegate nella esecuzione dei Servizi i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dei Servizi; *ii)* ad osservare integralmente, nei rapporti con il personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore. La Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, anche assumendo i relativi oneri.

1.2. Fermo quanto previsto dal precedente art. 1.1 e salvo il diritto della FIT al risarcimento del maggior danno, nel caso in cui la Società affidataria non provveda a mantenere il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi in una regolare posizione retributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale, la Società affidataria dovrà corrispondere alla FIT, a titolo di penale e ai sensi degli artt. 1382 e ss. cod. civ., l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni unità di personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi con riferimento alla quale sia stata riscontrata, in qualsivoglia modo, una posizione retributiva, previdenziale, assicurativa o fiscale irregolare. Posto che il mancato o inesatto mantenimento del personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi in una regolare posizione retributiva, previdenziale, assicurativa o fiscale sarebbe di grave nocumento per gli interessi economici e l'immagine della FIT, la penale è reputata dalle Parti non eccessiva e, comunque, irriducibile anche in deroga all'art. 1384 cod. civ.

In ogni caso la Società affidataria rimane l'unica responsabile dell'adempimento degli obblighi determinati dai contratti conclusi con i propri dipendenti e collaboratori, impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del Contratto, nonché degli obblighi determinati da disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e tutela della salute sul lavoro.

1.3. La Società affidataria si obbliga a comunicare preventivamente e per iscritto alla FIT i nominativi di tutte le unità di personale impiegate per l'esecuzione dei Servizi, secondo quanto stabilito nel successivo art. 1.4; i soggetti così individuati riceveranno un *pass* di servizio nominativo per l'accesso all'Impianto. Resta inteso che, nel caso in cui usufruiscano del *pass* di servizio soggetti diversi da quelli per i quali lo stesso è stato rilasciato, ovvero nel caso in cui i *pass* siano utilizzati per accedere ad aree diverse da quelle specificatamente indicate ovvero siano utilizzati per scopi diversi da quelli cui sono specificamente destinati, la Società affidataria dovrà corrispondere alla FIT, a titolo di penale e ai sensi degli artt. 1382 e ss. cod. civ., un importo pari a € 1.000,00 (mille/00) per ciascuna violazione, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori. Posto che l'uso improprio dei *pass* sarebbe di grave nocumento per gli interessi economici della FIT, la indicata penale è reputata dalle Parti non eccessiva, e comunque irriducibile anche in deroga all'art. 1384 cod. civ. L'utilizzo del *pass* di servizio da parte di soggetti diversi da quelli per i quali lo stesso è stato rilasciato, ovvero il caso in cui i *pass* siano utilizzati per scopi diversi da quelli cui sono specificamente destinati, è considerato sin d'ora dalle Parti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., e consentirà alla FIT di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., restando impregiudicato, in ogni caso, l'obbligo di versamento della penale nella misura e alle condizioni di cui al periodo precedente.

1.4. Entro n. 20 (venti) giorni antecedenti la data di inizio degli Internazionali BNL d'Italia, e fermo quanto stabilito al precedente art. 1.1, la Società affidataria dovrà fornire alla FIT, con uno strumento idoneo a garantire la data di invio della comunicazione, una dichiarazione nella quale saranno indicate le generalità, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e la retribuzione spettante ad ogni singolo soggetto impiegato nell'esecuzione dei Servizi, unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva nei suoi confronti. Il personale non incluso nella menzionata dichiarazione non riceverà il *pass* di servizio e non potrà essere impiegato nell'esecuzione dei Servizi. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della dichiarazione di cui al presente art. 1.3 ovvero della documentazione

attestante la regolarità contributiva nei confronti di ciascuna unità di personale impiegata nella esecuzione dei Servizi, la Società affidataria dovrà corrispondere alla FIT, a titolo di penale e ai sensi degli artt. 1382 e ss. cod. civ., l'importo di € 1000,00 (mille/00) salvo, in ogni caso, il diritto della FIT al risarcimento del maggior danno. Posto che la mancata consegna, entro il termine stabilito, della dichiarazione di cui al presente art. 1.3 e della documentazione attestante la regolarità contributiva nei confronti di ciascuna unità di personale impiegata nella esecuzione dei Servizi sarebbe di grave nocimento per gli interessi economici della FIT, la indicata penale è reputata dalle Parti non eccessiva e comunque irriducibile, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1384, cod. civ. L'impiego da parte della Società affidataria nell'esecuzione dei Servizi di personale non incluso nella dichiarazione prevista dal presente articolo consentirà alla FIT di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., restando impregiudicato, in ogni caso, l'obbligo di versamento della penale nella misura e alle condizioni di cui al periodo precedente.

1.5. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente art. 6.5, la Società affidataria si obbliga a trasmettere alla FIT una dichiarazione scritta di consenso al trattamento dei dati personali, rilasciata da ciascun soggetto impiegato nell'esecuzione dei Servizi nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679.

1.6. Entro n. 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di conclusione degli Internazionali BNL d'Italia, la Società affidataria, in relazione a ciascuna unità di personale impiegata per l'esecuzione dei Servizi, dovrà trasmettere alla FIT:

- i) copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi eseguiti in favore del lavoratore, nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- ii) quietanza liberatoria, nella quale il lavoratore attesti di avere percepito dalla Società affidataria gli emolumenti a totale soddisfacimento di ogni spettanza dovuta in relazione alla esecuzione dei Servizi e di non aver null'altro a pretendere in relazione al lavoro prestato nell'ambito degli Internazionali BNL d'Italia.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti di cui al presente art. 1.6, in relazione a ciascun soggetto impiegato nell'esecuzione dei Servizi, la Società affidataria dovrà corrispondere alla FIT, a titolo di penale e ai sensi degli artt. 1382 e ss. cod. civ., l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. Posto che la mancata o ritardata consegna dei documenti di cui al presente art. 1.6 da parte della Società affidataria, in relazione a ciascuno dei soggetti impiegati nell'esecuzione dei Servizi, sarebbe di grave nocimento per gli interessi economici e per l'immagine della FIT, la indicata penale è reputata dalle Parti non eccessiva e, comunque, irriducibile anche in deroga all'art. 1384 cod. civ.

CLAUSOLE DI MANLEVA DELLE SOCIETA' AFFIDATARIE NEI CONFRONTI DELLA FIT

1.1. La Società affidataria assumerà a proprio esclusivo carico le conseguenze dell'attività da essa svolta in esecuzione dei Servizi che si riveli dannosa per la FIT, per il proprio personale o per i terzi, esonerando e manlevando espressamente la FIT da ogni relativa responsabilità e comunque da ogni pretesa proveniente da terzi.

1.2. La Società affidataria si obbliga ad attenersi scrupolosamente ad ogni istruzione, indicazione o prescrizione provenienti da FIT o da terzi da questa incaricati, in merito alla organizzazione, alla sicurezza e all'immagine degli Internazionali BNL d'Italia.

1.3. La Società affidataria si obbliga a manlevare e tenere indenne la FIT in relazione alle spese da questa eventualmente sostenute per sopperire ad eventuali inadempimenti della Società affidataria.

1.4. La FIT non assume alcuna responsabilità, a nessun titolo, per i danni, diretti e indiretti, di qualsiasi natura, subiti dal personale della Società affidataria durante la permanenza nell'Impianto. La Società affidataria si obbliga a manlevare e tenere indenne la FIT da quanto questa dovesse essere

chiamata a rispondere per i danni, diretti e indiretti, di qualsiasi natura subiti dal personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi durante la permanenza nell'Impianto e, nel caso in cui la FIT sia, in queste ipotesi, convenuta in giudizio, la Società affidataria si impegna ad accettare di assumere la causa in luogo del garantito, sostenendone l'estromissione ai sensi dell'art. 108 cod. proc. civ.

1.5. La FIT non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile, nei confronti della Società affidataria, in caso di modifiche al programma degli Internazionali BNL d'Italia, da qualsiasi causa determinate. Inoltre qualora, successivamente alla sottoscrizione del Contratto, non venissero rilasciate – o venissero sospese, o revocate – alla FIT le necessarie autorizzazioni allo svolgimento degli Internazionali BNL d'Italia da parte delle Pubbliche Autorità per cause di forza maggiore o caso fortuito, ovvero lo svolgimento degli Internazionali BNL d'Italia subisse una modifica sostanziale che incida sulle condizioni pattuite col presente Contratto, la FIT potrà recedere dal Contratto, fatto salvo il solo obbligo di rimborsare alla Società affidataria le spese, gli oneri e i costi (tutti adeguatamente documentati) che questa abbia già sostenuto per lo svolgimento dei Servizi, escludendo sin d'ora ogni ulteriore risarcimento dei danni.

CLAUSOLE SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ex D.LGS. 231/2001

1.1. La Società affidataria dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede ai quali la FIT conforma la propria organizzazione e attività.

1.2. La Società affidataria dichiara di condividere le previsioni del modello di organizzazione, gestione e controllo della FIT adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il "**Modello 231**") e del codice etico della FIT (il "**Codice Etico**"), rinvenibili al link di collegamento www.federtennis.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali.

1.3. La Società affidataria si obbliga ad osservare – e a far osservare a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla esecuzione del Contratto – le disposizioni previste nel Modello 231 e nel Codice Etico nonché nei loro eventuali allegati. L'inadempimento dell'obbligo di osservare e far osservare a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla esecuzione del Contratto, le disposizioni previste nel modello 231 FIT e nel Codice Etico sarà considerato grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.